



N.
Data

4
16/06/2023

ORDINANZA SINDACALE Settore Commercio - Attività Produttive

OGGETTO: MERCATI SETTIMANALI CHE SI SVOLGONO NELLA MARINA DI MANCAVERSA. RIPRESA ATTIVITA' PER L'ANNO 2023.

IL SINDACO

Premesso che nella marina di Mancaversa si svolgono due mercati stagionali con cadenza settimanale, il primo presso Piazza delle Rose il lunedì mattina e il secondo presso il lungomare, il mercoledì sera;

Considerato che si rende necessaria l'adozione del provvedimento di ripresa delle attività dei suddetti mercati, stabilendo la data di inizio e termine delle stesse;

Considerato che il periodo della stagione estiva caratterizzato dalla maggiore affluenza di visitatori e di permanenza dei residenti nella marina di Mancaversa, decorre dalla fine del mese di giugno fino alla prima settimana del mese di settembre ;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di stabilire la ripresa e il termine delle attività dei due mercati stagionali nel modo seguente:

- il mercato stagionale del **lunedì** mattina si svolgerà con decorrenza **3.7.2023** e terminerà il **4.9.2023**;
- il mercato settimanale del **mercoledì** sera si svolgerà con decorrenza **28.6.2023** e terminerà il **6.9.2023**;

Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento temporaneo per garantire il corretto svolgimento dei mercati settimanali in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

la ripresa e il termine delle attività dei due mercati stagionali che si svolgono nella marina di Mancaversa, sono stabiliti nel modo seguente:

- il mercato stagionale del **lunedì** mattina si svolgerà con decorrenza **3.7.2023** e terminerà il **4.9.2023**;

- il mercato settimanale del **mercoledì** sera si svolgerà con decorrenza **28.6.2023** e terminerà il **6.9.2023**.

D I S P O N E

la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio elettronico e, per opportuna informazione, sul sito istituzionale dell'Ente. Dovranno essere informati i titolari di posteggio all'interno dei due mercati settimanali stagionali in argomento, delle date stabilite con la presente ordinanza di ripresa e termine delle rispettive attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Tanisi

Il Sindac

Sindaco
GIUSEPPE TANISI / ArubaPEC S.p.A.
(atto firmato digitalmente)